

Verbale di accordo 30 dicembre 2003 sul rapporto di lavoro a tempo parziale

tra

Banca Popolare FriulAdria Spa

e

FIBA Cisl, FISAC Cgil, Uil.Ca

Premesso che:

- Con l'Accordo di programma 5 dicembre 2002 relativo al Gruppo Intesa le Parti hanno individuato nel rapporto di lavoro a tempo parziale un importante strumento per conseguire – in combinazione con le altre misure di cui all'Accordo medesimo - gli specifici obiettivi di riduzione strutturale del costo del lavoro e hanno convenuto, a tal fine, di favorire, quindi, il ricorso al lavoro a tempo parziale in tutte le sue forme;
- Il successivo accordo aziendale del 31 marzo 2003 – con il quale le parti hanno definito e concluso sia la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge n. 223 del 1991, sia la procedura di cui al D.M. 158/2000 – ha recepito le previsioni di cui all'alinea che precede prevedendo la disponibilità dell'Azienda a:
 - a accordare, a richiesta del dipendente, nuove concessioni/rinnovi di contratti a tempo parziale per periodi fino a tre anni;
 - a far confluire, a richiesta del dipendente, le ore di lavoro supplementare nella "banca delle ore", per il relativo utilizzo secondo le modalità in uso per il personale a tempo pieno.

Ferme restando le previsioni di Legge e di contratto vigenti in materia le parti convengono, per il biennio 2004-2005 la seguente disciplina aziendale del rapporto di lavoro a tempo parziale:

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

2) Percentuale di applicazione

In considerazione delle finalità sociali dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Accordo del 31 marzo 2003, l'Azienda, ferme le previsioni contrattuali relative ai limiti percentuali massimi di concessione del part time, favorirà la graduale elevazione della percentuale di personale con rapporto a tempo parziale rispetto alla quota attuale.

Michael Basso *Roberto* *Roberto* *Manuel*

Tenendo presenti le caratteristiche e le specificità aziendali, il numero dei rapporti a tempo parziale potrà raggiungere la percentuale massima del 13% dell'organico complessivo tempo per tempo presente in Azienda.

3) Articolazioni orarie

La gestione articolata dei rapporti di lavoro a tempo parziale costituisce un'importante condizione per l'ampliamento di tali rapporti nei termini di cui al punto che precede.

In tal senso, al fine di favorire l'accoglimento del maggior numero possibile di richieste, si farà ricorso al part time nelle varie tipologie (orizzontale, verticale, misto) in relazione alle esigenze tecnico organizzative prevedendo anche orari sfalsati e/o ripartiti in modo non uniforme nella settimana, nel mese o nell'anno (ciclici).

A questo riguardo potranno essere utilizzate articolazioni orarie che coinvolgano anche con meccanismi di alternanza due o più lavoratori della stessa unità organizzativa (ferma restando la distinzione dei singoli rapporti di lavoro part time), al fine di consentire un'ottimale copertura del servizio.

4) Criteri di accoglimento delle domande

La Banca, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Unità Produttiva in cui il dipendente presta servizio, ferme restando le previsioni del CCNL, accoglierà/rinnoverà le richieste di lavoro a tempo parziale presentate dal personale, dando la precedenza, nell'ordine di priorità indicato, alle seguenti motivazioni:

- I) documentati motivi di salute del richiedente con precedenza per i portatori di handicap grave ai sensi della Legge 104/92;
- II) assistenza ai figli e coniuge portatore di handicap con precedenza per i portatori di handicap grave ai sensi della Legge 104/92;
- III) cura dei figli di età compresa fra uno e 8 anni;
- IV) assistenza ai figli in particolare situazione di disagio, con precedenza per le situazioni di vedovanza, separazione, divorzio e adozione;
- V) assistenza a parenti e affini conviventi e non conviventi per gravi e comprovate ragioni di salute;
- VI) lavoratori studenti o aderenti ad organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 266/91.

5) Condizioni tecnico-produttive

Ai sensi dell'art. 26 CCNL l'Azienda comunica che sono previste le seguenti esclusioni nell'accoglimento delle domande di contratto di lavoro a tempo parziale:

- responsabile di filiale;
- responsabile di sportello leggero;
- responsabile operativo.

Per tali figure, in presenza di gravi e comprovati motivi di salute del dipendente, l'Azienda valuterà caso per caso ed in via del tutto eccezionale, la possibilità di concedere brevi periodi (massimo 3 mesi) di lavoro a tempo parziale, per consentire l'effettuazione di cure e favorire un progressivo reinserimento nell'attività lavorativa.

Walter Stabile Roma

[Signature]

[Signature]

[Signature]

In relazione alle richieste pervenute la Banca valuterà ogni strumento gestionale che possa favorire la concessione della richiesta.

In particolare:

- ❑ qualora le esigenze aziendali non rendano possibile l'incremento del personale a tempo parziale nella stessa unità produttiva, sarà possibile, in accordo con il dipendente, l'inserimento in altra unità produttiva, individuando, le soluzioni logisticamente più convenienti;
- ❑ è facoltà del dipendente chiedere, al fine di favorire l'accoglimento della nuova domanda od il rinnovo del rapporto part time già esistente, di poter effettuare la prestazione a tempo parziale in una mansione diversa. Al momento dell'eventuale ripristino del rapporto a tempo pieno, su richiesta del dipendente, l'Azienda valuterà la possibilità di reinserimento nella mansione originaria;
- ❑ in caso di richiesta di rinnovo dei rapporti a tempo parziale in scadenza verranno nuovamente valutate le esigenze che avevano motivato la concessione tenendo anche conto della compatibilità con le esigenze tecnico/produktive aziendali al momento esistenti..

6) Durata

La trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale sarà a tempo determinato con durata massima fino a 3 anni, rinnovabili secondo i criteri di cui al punto 3).

7) Prestazioni supplementari/straordinari

Dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2005 le prestazioni di lavoro supplementare, fino al limite di 50 ore previste dall'art. 26 del CCNL, confluiranno in banca delle ore, dando diritto al recupero obbligatorio secondo le modalità tempo per tempo in uso per il personale a tempo pieno.


Il sistematico ricorso al lavoro supplementare nei rapporti a tempo parziale comporterà la necessità di valutare tra le parti la possibile modifica del contratto individuale per allinearlo all'effettiva prestazione oraria.

Inoltre, se in un arco temporale significativo (almeno 6 mesi), l'orario di fatto praticato dal dipendente è uguale al normale orario di lavoro a tempo pieno, verrà valutata con l'interessato la possibile interruzione del rapporto a tempo parziale ed il ripristino del tempo pieno.

8) Formazione professionale

Le parti riconoscono, anche per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale la centralità della formazione professionale.

Sarà pertanto possibile la partecipazione ad incontri formativi che comportino il superamento dell'orario di lavoro rispetto a quello individualmente stabilito dal rapporto a tempo parziale. Le maggiori prestazioni orarie che ne deriveranno non verranno considerate per le valutazioni di cui al secondo e terzo alinea del punto 7).



9) Informativa

La Banca fornirà trimestralmente alle OOSS firmatarie un'informativa relativamente a:

- numero delle richieste accordate;
- numero delle richieste respinte e relative motivazioni;
- situazione dei rapporti in essere in relazione alle varie tipologie previste;
- andamento del ricorso alle prestazioni supplementari/straordinari.


10) Validità dell'Accordo


Il presente Accordo ha validità fino al 31 dicembre 2005 ed è tacitamente prorogabile di biennio in biennio, a meno di disdetta di una delle parti, formulata per iscritto almeno tre mesi prima della sua scadenza.

Le disposizioni del presente Accordo potranno essere modificate/integrate in caso di novità legislative/contrattuali che dovessero intervenire.

Banca Popolare FriulAdria spa: 
(l' Amministratore delegato)



FIBA Cisl: 

FISAC Cgil: 

UIL.Ca: 